



Decisioni d'Impresa

Linda ponta

A.A.2018-19

Decisioni d'Impresa

L'impresa secondo l'Economia
Aziendale e le principali forme
giuridiche

Anno Accademico 2018-19

L'attività economica

- consiste nelle operazioni di **produzione** e di **consumo** di beni economici quali le merci e i servizi, utili per il soddisfacimento dei bisogni delle persone e scarsi rispetto alle esigenze espresse dalle persone
- si distinguono due fasi fondamentali:
 - la **produzione** di beni e servizi, consistente nella combinazione e trasformazione di beni, energie e lavoro per ottenere nuovi beni o per accrescere l'utilità di quelli esistenti o per prestare servizi;
 - il **consumo** di beni e dei servizi

Le aziende di produzione o imprese

- L'attività economica di produzione di beni e servizi è svolta da **unità economiche** che se considerate come complesso di beni organizzati vengono denominate **aziende**, se considerate come attività sono denominate **imprese**
- (Fiat, Esselunga, un negozio di alimentari, un'officina meccanica, una banca, ecc.)

Le aziende di produzione o imprese

Pur avendo dimensioni diverse, hanno in comune i seguenti elementi:

- un’organizzazione duratura, cioè una struttura capace di coordinare beni e persone e destinata a perdurare nel tempo (non occasionale)
- le risorse (edifici, macchinari, automezzi, merci, ecc.)
- le persone che operano nell’azienda (l’imprenditore, i dirigenti, gli impiegati, gli operai)
- le operazioni che le persone svolgono nell’esecuzione del proprio lavoro per raggiungere il fine dell’azienda
- il fine da perseguire è la creazione di ricchezza (“valore economico”), cioè la remunerazione di chi ha investito capitale in azienda (soci/azionisti), tenuto conto delle attese dei prestatori di lavoro

Caratteristiche fondamentali dell'impresa

- L'impresa è un sistema che attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili (persone, denaro, tecnologie) trasforma input (componenti, materiali, semilavorati) in un determinato output (prodotti, servizi)

Caratteristiche fondamentali dell'impresa

- L'impresa è un **sistema complesso** per la presenza di un insieme elevato di compiti che necessitano di essere coordinati fra loro e in quanto costituito da persone


Caratteristiche fondamentali dell'impresa

- L'impresa è un **sistema aperto** che interagisce con la realtà esterna in cui è possibile individuare un insieme di fattori che influenzano l'attività d'impresa e non risultano da essa del tutto prevedibili e/o controllabili (“stakeholder”):
 - ✓ concorrenti
 - ✓ fornitori/clienti
 - ✓ Stato/istituzioni
 - ✓ Sistema finanziario


L'impresa: forme giuridiche

- L'impresa può essere analizzata sotto due profili:
- Profilo economico:
 - insieme di attività che trasformano input in output
 - impresa nel contesto societario
- Profilo giuridico:
 - Soggetto giuridico
 - Si costituisce ed opera nel rispetto della normativa
- Per avviare un'impresa è necessario scegliere la **forma giuridica** più idonea


La scelta della forma giuridica



L'impresa: forme giuridiche



L'impresa: forme giuridiche



Impresa individuale (1/2)

- E' la forma giuridica più semplice, a cui corrispondono limitati oneri di natura amministrativa, contabile e fiscale.
- Ruota intorno alla figura di un unico soggetto, il titolare/imprenditore, che:
 - Rischia il proprio capitale, rispondendone con il proprio patrimonio personale
 - È soggetto economico
 - È soggetto giuridico
 - Esercita tutti i diritti dell'attività imprenditoriale
- Adempimenti costitutivi:
 - Denunciare l'avvio dell'attività entro 30 giorni all'ufficio unico delle entrate per l'attribuzione del numero di partita IVA
 - Iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale

Impresa individuale (2/2)

- Vantaggi
 - Semplice, sia nella costituzione che nella snellezza decisionale
 - Soggetta a pochi vincoli amministrativi e fiscali in fase di avvio e gestione
- Svantaggi
 - L'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale

Impresa familiare (1/2)

- E' un'impresa in cui i **familiari** sono **collaboratori** dell'imprenditore ed hanno diritto alla **partecipazione agli utili** in misura massima del 49%
- Il reddito viene suddiviso tra i soggetti che svolgono l'attività
- E' un **particolare tipo di impresa individuale**:
 - Giuridicamente rimane impresa individuale
 - Di fronte a terzi risponde il solo titolare
- **Adempimenti costitutivi**
 - Costituzione con scrittura privata autenticata o contratto pubblico redatto dal notaio
 - Denunciare l'avvio dell'attività entro 30 giorni all'ufficio unico delle entrate per l'attribuzione del numero di partita IVA
 - Iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale

Impresa familiare (2/2)


- **Vantaggi**

- Possibilità di **ripartire il reddito** nei limiti del 49%
→ tassazione più bassa
- Costituzione e tenuta della contabilità relativamente semplice


- **Svantaggi**

- L'imprenditore è **illimitatamente responsabile** delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale
- Necessità di un **atto costitutivo** per l'avvio dell'attività

L'impresa: forme giuridiche



Impresa collettiva

- Si parla di **società**, in cui più soggetti pervengono ad un accordo denominato **contratto**
- 
- **Contratto=accordo** tra due o più soggetti (che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche), tramite cui tali soggetti conferiscono **beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica**
 - da art. 2247 C.C. e seguenti
 - decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 – Riforma organica della disciplina società


Il contratto: gli elementi costitutivi

- Gli elementi costitutivi del contratto sono due:
- Atto costitutivo
 - E' un documento pubblico stipulato di fronte ad un notaio. Viene successivamente depositato al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio locale
- Statuto
 - E' l'insieme delle regole che governano il funzionamento della società



Il contratto: il conferimento di beni e servizi


- I beni e servizi conferiti vengono distinti in due categorie



- Esempio
- Socio A conferisce 60.000€ → bene monetario
- Socio B conferisce un capannone → bene non monetario – valore 20.000€
- Socio C conferisce un brevetto → bene non monetario – valore 20.000 €

Il capitale sociale


- Il **capitale sociale** (CS) è la somma di tutti i conferimenti monetari e del valore monetario di tutti gli altri beni
- Esempio precedente
- Socio A conferisce 60.000€ → bene monetario
- Socio B conferisce un capannone → bene non monetario –valore 20.000€
- Socio C conferisce un brevetto → bene non monetario –valore 20.000 €

$$\text{CS} = 60.000 + 20.000 + 20.000$$


Bene monetario Bene non monetario


- La quota di ogni socio è data da
- **Quota socio = conferimento del socio / capitale sociale**

L'utile

- **L'utile** è il valore di sintesi ottenuto in via residuale dalla differenza tra ricavi e costi
 - La **distribuzione dell'utile** avviene in funzione della quota di capitale sociale che ciascun socio detiene
- 
- Ad ogni socio spetta un **dividendo** proporzionale alla sua quota

Impresa collettiva

- Società in cui più soggetti pervengono ad un accordo denominato contratto



Società di persone vs. società di capitali: elementi fondamentali

- nelle **società di persone** l'elemento umano (il lavoro) prevale su componente patrimoniale (il capitale)
- le società di persone godono di **autonomia patrimoniale imperfetta (art. 2267)**: patrimonio sociale e patrimonio individuale dei soci non sono nettamente separabili, anche se è sempre presente un certo grado di separazione fra patrimonio della società e quello del socio
 - per i debiti sociali possono essere chiamati a rispondere anche gli stessi soci con il proprio patrimonio (o alcuni di essi, secondo il tipo di società)
- Il potere di amministrare/gestire è legato al fatto di essere socio



Società di persone vs. società di capitali: elementi fondamentali

•le società di capitali


– la società costituisce un **soggetto di diritto distinto e autonomo** dalle persone dei soci rispetto alla quale è un soggetto terzo, ha cioè **personalità giuridica**

• godono di **autonomia patrimoniale perfetta** in quanto dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio

• i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci


• potere di amministrazione può essere svincolato dalla qualità di socio: il socio esercita sicuramente funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuisce, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori

Società di persone





Società di persone

- Il soggetto giuridico è costituito da gli stessi soci
- I soci delle società di persone hanno responsabilità:
 - **Illimitata** = Se il patrimonio societario è insufficiente per coprire gli impegni assunti, i soci ne rispondono con i loro beni personali
 - **Solidale** = tutti i soci possono essere chiamati a risponderne anche oltre la loro quota di partecipazione al capitale
- Nel nostro ordinamento (art. 2249 c.c.) sono previste tre forme di società di persone:
 - *Società semplice(s.s.)*
 - *Società in nome collettivo(s.n.c.)*
 - *Società in accomandita semplice(s.a.c.)*



Società semplice




- Quando → **attività non commerciali** (art. 2251-2290), ossia un'attività che non rientra nelle seguenti categorie:
 - *Attività industriale di produzione di beni e servizi;*
 - *Attività intermedia di circolazione dei beni e trasporto*
 - *Attività bancaria o assicurativa*
- 
- Viene scelta per svolgere attività agricole e professionali
 - Vantaggi
 - Costituzione e tenuta della contabilità semplici e poco costose
 - Svantaggi
 - Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci

Società di persone: società semplice

- (art. 2251-2290) esercizio di attività economiche lucrative non commerciali (agricole e professionali)
- non è dotata di personalità giuridica
- ha autonomia patrimoniale imperfetta: art. 2267 i singoli soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali con il patrimonio personale
- in caso di insolvenza, il socio **può** richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale

Società in nome collettivo (s.n.c.)

- (art. 2251-2290) forma tipica per le società commerciali
- si tratta di imprese commerciali di modeste dimensioni
- è stato per molto tempo il “modello normale”




Società di persone: società in nome collettivo (S.n.c.)

- art. 2291: rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto verso i terzi
- art. 2304: in caso di insolvenza, i creditori sociali **non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver escusso il patrimonio sociale**, pertanto la responsabilità dei soci è responsabilità “sussidiaria”

Società in nome collettivo (s.n.c.)


- Tutti i soci possono essere amministratori ed avere il potere di rappresentanza
- Il carico fiscale è ripartito tra i soci in base alle quote stabilite dall'atto costitutivo
- Vantaggi
 - Costituzione e tenuta della contabilità semplici e poco costose
- Svantaggi
 - Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci

Società in accomandita semplice




- Stesse caratteristiche e vincoli delle s.n.c., ma i soci si distinguono in due categorie:
 - **Soci accomandatari**
 - Hanno responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali
 - Spetta loro, in via esclusiva, l’amministrazione e la gestione della società
 - **Soci accomandanti**
 - Rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito
 - Non partecipano all’amministrazione e alla gestione della società
- Vantaggi
 - Costituzione e tenuta della contabilità semplici e poco costose
 - Possibilità di differenziare ruoli e responsabilità
- Svantaggi
 - Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci

Società di capitali



Società di capitali




- Hanno una personalità **giuridica autonoma** → soggetto giuridico ≠ soci
- I soci delle società di capitali hanno una **responsabilità limitata** al solo capitale sottoscritto



In caso di problemi aziendali i soci perdono solo la cifra che hanno conferito a titolo di capitale sociale

- Il nome sotto il quale agiscono è detto **denominazione sociale**
- Il **capitale sociale** deve avere un **importo minimo**, che varia a seconda del tipo di società
- Si costituiscono solo con **atto pubblico**
- Nel nostro ordinamento (art. 2249 c.c.) sono previste tre forme di società di capitali:
 - **Società per azioni (s.p.a.)**
 - **Società a responsabilità limitata (s.r.l.)**
 - **Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)**

Società di capitali:



le S.p.A.

- forma più diffusa nell'ambito delle società di capitali
- è una persona giuridica (cioè un soggetto di diritto quale organismo unitario ed autonomo con autonomia patrimoniale perfetta)
- i soci sono limitatamente responsabili in base alla somma o al bene conferito il cui valore è rappresentato nelle **azioni** possedute
- Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio: la qualità di socio conferisce solo il potere di concorrere alla nomina degli Amministratori

Società di capitali: le S.p.A.

- **capitale sociale richiesto** per la costituzione pari a **120.000 € (50.000 €** modifica all'art. 2327 c.c. (disposta dall'art. 20, co. 7, del d.l. 91/2014)
- Il capitale sociale è diviso in quote fra i soci; tali quote sono chiamate **azioni**
- le azioni hanno:
 - ✓ valore nominale $\text{uni} = \text{capitale sociale} / \text{azioni emesse}$
 - ✓ $\text{capitale sociale} = \text{valore nominale} * \text{numero azioni emesse}$ alla costituzione della società
 - ✓ **valore nominale**: coincide quindi con il valore di emissione alla costituzione del capitale sociale

Le azioni

- **L'azione** è un certificato che testimonia i diritti vantati dall'azionista sull'impresa
- **L'azione ha un «triplice valore»:**
 - **Valore nominale**, pari al suo valore rispetto al capitale sociale (capitale sociale/n. di azioni)
 - **Valore di mercato**, pari al valore corrente dell'azione al mercato azionario
 - **Valore di emissione**, pari al valore a cui viene emessa l'azione in emissioni successive alla prima (> rispetto al valore nominale)
- Gli shareholder detengono la proprietà dell'impresa in funzione del numero di azioni che possiedono

Le S.p.A: le azioni

- sono titoli di credito nominativi ovvero contratti/documenti che legano due soggetti economici: l'emittente (la società) e l'investitore
- il titolo di credito contiene la promessa - fatta dall'emittente - di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo detiene
- le azioni sono documenti rappresentativi della proprietà/partecipazione al capitale, che promettono una remunerazione di tipo residuale, cioè legata alla presenza di utili

Le S.p.A: le azioni

- la remunerazione avviene attraverso dividendi distribuiti discrezionalmente dall'impresa
- le azioni possono essere quotate sul mercato borsistico (Borsa)
- essendo “scambiate” fra investitori assumono un **valore di mercato** che può essere diverso dal valore nominale
- valore di emissione successivo: valore a cui le azioni vengono emesse per successivi aumenti di capitale sociale

Le S.p.A.: le azioni

- il possessore di un titolo azionario ha due tipologie di diritti:
 - ✓ **diritti amministrativi:** mediante il voto in assemblea gli azionisti eleggono il consiglio di amministrazione e votano sulle decisioni (approvazione bilancio, cambiamento statuto, fusioni, ecc.)
 - ✓ **diritti patrimoniali:** gli azionisti hanno diritto a disporre degli utili dell'impresa ed in particolare a ricevere pro-quota i dividendi, se distribuiti
 - ✓ esistono diverse tipologie di azioni: ordinarie, privilegiate, di risparmio

Le S.p.A.: le azioni

- **ordinarie:**
 - ✓ diritto di voto (il voto vale quanto la percentuale di azioni possedute)
 - ✓ diritto di ripartizione degli utili (l'azionista ha diritto all'utile erogato come dividendo nella percentuale di azioni possedute)
- **privilegiate:**
 - ✓ diritto di voto solo nell'assemblea straordinaria con quorum più elevati (cambiamenti statuto, fusioni, ecc.)
 - ✓ condizioni di privilegio nella distribuzione utili
- di **risparmio** (solo per le S.p.A. quotate)
 - ✓ non hanno diritto di voto
 - ✓ condizioni di maggior privilegio nella distribuzione utili (se c'è utile, il dividendo è fissato secondo regole precise come una percentuale del valore nominale delle azioni possedute)
 - **Dividendo minimo garantito e maggiorato** rispetto alle azioni ordinarie e, nel caso non si verificasse utile, è previsto il diritto di cumulo nell'anno seguente
 - **Diritto di prelazione** sul rimborso dell'intero valore nominale del capitale in caso di scioglimento

Le S.p.A.: le obbligazioni

- a scopo di finanziamento le S.p.A. possono emettere anche obbligazioni
- non rappresentano la proprietà del capitale
- titoli con remunerazione contrattualmente nota
- in sostanza sono delle “promesse” di remunerazione e rimborso del capitale
- un titolo obbligazionario infatti è un contratto in cui l'emittente si impegna ad effettuare una serie di pagamenti intermedi (cedole) e a restituire il capitale al termine della vita del titolo

Capitale proprio e debito

- il capitale proprio è una fonte che rimane investita a tempo indefinito e ha una **remunerazione residuale** data dagli eventuali utili conseguiti; perciò è detto anche capitale di rischio
- il debito (es. prestito bancario e obbligazioni) è una fonte che rimane investita per periodi di tempo prestabiliti, rappresenta un debito per l'azienda ed è remunerata mediante il pagamento di interessi (cedola; oneri finanziari); può essere a breve, medio, lungo termine

Gli organi sociali

a) Assemblea dei soci

b) Organo amministrativo

c) Collegio sindacale

- modello tradizionale (sul libro cenni ad altri due modelli adottabili: “dualistico”, franco-tedesco; “monistico”, anglosassone; entrambi previsti nello statuto della “Società Europea” operativa dal 2004)

L'assemblea

- È l'organo sovrano, costituendo la riunione di tutti i soci con l'intento di manifestare la volontà sociale, dotata di funzioni solo deliberative e competente ex art. 2364 e 2365
- Per le decisioni più rilevanti a seconda delle materie può essere ordinaria (per es. sulla nomina degli amministratori) o straordinaria (per es. sulle modificazioni dello statuto)



Esempio: l'assemblea dei soci (degli azionisti) ordinaria nelle

S.p.A.

- approva il bilancio
- nomina e revoca amministratori, sindaci e revisori e ne stabilisce il compenso
- delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci
- in sede straordinaria approva le modifiche dello statuto

L'organo amministrativo (gestione)

- si occupa della gestione dell'ente e dirige l'attività dell'impresa
- secondo l'art. 2380 può essere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico
- possono amministrare i soci o soggetti terzi purché non inabilitati, falliti o interdetti dai pubblici uffici

L'organo amministrativo

- Gli amministratori pongono in essere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale ed hanno la rappresentanza istituzionale della società, cioè manifestano ai terzi la sua volontà

- **Il collegio sindacale**
 - È l'organo di controllo interno, obbligatorio per le S.p.A. che “vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”
 - i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono essere legati alla società o a società da questa controllate con un rapporto continuativo di prestazione d'opera retributiva

Le società per azioni e il controllo

- Le società per azioni (S.p.A.) sono obbligate ad allegare al bilancio la **relazione dei sindaci**, documento in cui si attesta che soggetti esterni all'impresa – i sindaci – hanno partecipato alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno controllato la correttezza della gestione
- Le S.p.A. quotate in borsa devono allegare al bilancio anche la **relazione di certificazione** di una società di revisione che effettua il controllo contabile

I diritti degli azionisti

- **Ripartizione degli utili** – quota di dividendi
- **Opzione** – nuove azioni
- **Partecipazione al voto**
- **Liquidazione** – restituzione conferimento iniziale
- **Recesso** – rimborso delle azioni

Società per azioni (s.p.a.)


- Vantaggi
 - Viene salvaguardato il patrimonio personale dei soci dai debiti della società
- Svantaggi
 - Maggiori vincoli e costi di costituzione rispetto alla società di persone
 - Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria (maggiori costi e sforzi organizzativi)

Società per azioni (s.p.a.)




GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)



- Si costituisce con un **capitale minimo di 10.000€** (attività di modeste dimensioni)
- L'amministrazione non spetta ai soci, ma è l'assemblea dei soci che deve affidare tale compito agli amministratori
- **Non vengono emesse azioni**

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)



- ha personalità giuridica, è società di capitali, ha autonomia patrimoniale perfetta, ma le quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni
- il capitale sociale è diviso in quote di conferimento non negoziabili sul mercato di borsa
- il socio possiede una sola quota
- le quote possono essere di valore diverso

Società di capitali: la S.r.l.

- collegio dei sindaci diviene obbligatorio solo al di sopra di certi limiti dimensionali del capitale sociale (totale attivo; ricavi delle vendite; dipendenti; superiori a certi limiti per due esercizi consecutivi)
- non può emettere obbligazioni, anche se recentemente è stata ammessa l'emissione titoli di debito

Società di capitali: la S.r.l.


- decisioni sociali più semplici (anche senza riunione dei soci in assemblea, salvo decisioni di modifica atto costitutivo, oggetto sociale o diritti soci)
- il voto di ciascun socio è proporzionale alla sua partecipazione

azioni	quote
possono essere oggetto di offerta al pubblico (come prodotto finanziario)	non possono essere oggetto di offerta al pubblico
un socio può possedere più azioni	ad ogni socio spetta un sola quota
sono tutte di uguale valore	possono essere di valore diverso
la loro circolazione è tendenzialmente libera	l'atto costitutivo può escludere o limitare il trasferimento delle quote
sono ammissibili categorie di azioni	non sono ammissibili categorie di quote

Società di capitali: la S.r.l.

- Vantaggi
 - Viene salvaguardato il patrimonio personale dei soci dai debiti della società
- Svantaggi
 - Maggiori vincoli e costi di costituzione rispetto alla società di persone
 - Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria (maggiori costi e sforzi organizzativi)

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)



- Modello societario intermedio tra società di capitali e società di persone
- Stesse caratteristiche e vincoli delle s.n.c., ma i soci si distinguono in due categorie:
 - Soci accomandatari
 - Hanno responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali
 - Spetta loro, in via esclusiva, l'amministrazione e la gestione della società
 - Soci accomandanti
 - Rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito
 - Non partecipano all'amministrazione e alla gestione della società
- Vantaggi
 - Viene salvaguardato il patrimonio personale dei soci dai debiti della società
- Svantaggi
 - Maggiori vincoli e costi di costituzione rispetto alla società di persone
 - Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria

Società mutualistiche

- Hanno uno **scopo mutualistico** e non lucrativo
- Vengono costituite con il concorso di più persone (minimo 9 – minimo 3 nel caso di piccola società cooperativa)
- I soci possono essere:
 - Cooperatori
 - Finanziatori
- I soci hanno **responsabilità limitata**, ma:
 - Devono partecipare fattivamente alla gestione della società
 - Tutti i soci hanno il medesimo diritto di voto indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte

Una sintesi

Società lucrative

	Società di persone	Società di capitali	Società mutualistiche
Capitale sociale minimo	Nessun vincolo	s.r.l. 10.000€ s.p.a./s.a.p.a.120.000€	25.000€ per socio
N. Di soci minimo	2	2	3 o 9
Modalità di costituzione	Scrittura privata autenticata o atto notarile	Atto notarile	Atto notarile
Responsabilità dei soci	Illimitata e solidale (no s.a.s.)	Limitata al capitale (no s.a.p.a.)	Limitata al capitale o illimitata

Da cosa dipende la scelta della forma societaria?

- Tipologia azionisti
- Dimensione
- Composizione portafoglio di business
- Modalità di reperimento risorse finanziarie

La corporate governance

Corporate Governance

- Corporate governance = sistema di meccanismi che regola il **governo di un'impresa** e definisce le relazioni tra gli stakeholders
- Il tema della corporate governance è ricondotto alla separazione tra

• Proprietà

controllo



Proprietà e controllo

- La separazione tra proprietà e controllo è un aspetto centrale nella gestione dell'impresa.
- Tipicamente, si ha

Proprietà

Spetta agli **azionisti** in quanto apportano capitale ed hanno diritto sul flusso di cassa prodotto dall'impresa

Controllo

Spetta ai **manager** che prendono decisioni sulla gestione dell'impresa



Un esempio

- Immaginate di essere un manager d'impresa e che dobbiate decidere se intraprendere un progetto di investimento che vi procurerebbe un guadagno privato pari a 100, ma che comporterebbe una perdita per gli azionisti pari a 200.

Cosa fareste?



Dipende

Proprietà = controllo

Proprietà \neq controllo

Proprietà = controllo

- Spesso, il controllo (governo) della società è assicurato dalla proprietà
- Chi rischia il proprio capitale decide
- Partecipazione agli utili come meccanismo incentivante
- Ai manager vengono delegate decisioni di carattere ordinario o di breve termine

Proprietà ≠ controllo

- Il **controllo** è esercitato dai **manager** assunti da chi detiene la proprietà dell'impresa
 - Tipico delle grandi imprese UK e USA –public companies
- Come garantire che i manager perseguano gli obiettivi della proprietà?
 - Bilancio d'impresa
 - Corporate governance
 - CdA eletto dai soci
 - Remunerazione dei manager può incentivare l'attenzione all'utile

I sistemi di governance

- I meccanismi di corporate governance regolano 4 aspetti:
 - Proprietà
 - Amministrazione
 - Controllo contabile
 - Controllo sulla gestione

Gli organismi di gestione

- (Secondo il **sistema tradizionale**), gli organismi di gestione sono:
 - Assemblea degli azionisti (funzione deliberativa)
 - Consiglio di amministrazione (funzione esecutiva)
 - Collegio sindacale (funzione di controllo sulla gestione)
 - Società di revisione (funzione di controllo contabile)

Assemblea degli azionisti

- E' costituita dagli azionisti e può essere:
- **Assemblea ordinaria**, che:
 - Approva il bilancio d'esercizio
 - Determina i dividendi
 - Nomina e revoca gli amministratori e nomina il collegio sindacale
 - Delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci
- **Assemblea straordinaria**, che:
 - Modifica lo statuto
 - Stabilisce l'aumento di capitale a pagamento e l'emissione di obbligazioni

Consiglio di amministrazione

- Detiene il potere esecutivo:
 - Esamina e approva le operazioni più rilevanti dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario
 - Assemblea straordinaria
- Riferisce agli azionisti in assemblea
- Nomina un presidente al suo interno, se non già nominato dall'assemblea
- Può delegare totalmente o in parte i propri poteri

Collegio sindacale

- E' un organo di controllo formato da tre o cinque persone più due eventuali supplenti
- Vigila su:
 - Osservanza della legge e dello statuto
 - Rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
- Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi

La Riforma Vietti

- La riforma del diritto societario italiano prevede tre sistemi di governance, a seconda dell'organo a cui sono affidate le funzioni di amministrazione, controllo sulla gestione, controllo contabile:

– Sistema tradizionale



– Sistema dualistico



– Sistema monistico




GRUPPO HERA I modelli di Corporate Governance

I TRE MODELLI

Sistema monistico

È tipico della tradizione anglosassone. La gestione è demandata a un organo unitario, il consiglio di amministrazione, al cui interno viene designato un comitato di controllo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE




→ COMITATO DI CONTROLLO

Sistema dualistico

È tipico della tradizione tedesca, poi recepito in altri paesi europei, come la Francia, l'Olanda, la Finlandia. Prevede la ripartizione dell'amministrazione della società tra due diversi organi:

- 1 Il consiglio di gestione
- 2 Il consiglio di sorveglianza

CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA




Sistema ordinario

È tipico della tradizione italiana. Si applica in assenza di diversa scelta statutaria. Prevede la presenza di:

- 1 un Organo di Amministrazione (Amministratore unico oppure Consiglio di Amministrazione il cui numero di componenti, se non previsto dallo statuto, è determinato dall'Assemblea)
- 2 un Organo di Controllo (il Collegio sindacale)

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ORGANO DI CONTROLLO



Il Sistema Tradizionale

- **L'amministrazione** è affidata ad un organo amministrativo monocratico (**amministratore unico**) o collegiale (**consiglio di amministrazione**), nominato dall'assemblea dei soci, a cui spetta la gestione dell'impresa
- **Il controllo sulla gestione** è affidato ad un **collegio sindacale**
- **Il controllo contabile** spetta a:
 - **Collegio sindacale** (per società non quotate o società soggette all'obbligo di bilancio consolidato)
 - Ad un **revisore contabile** o alla **società di revisione**

Il Sistema Dualistico

- **L'amministrazione** è affidata al **consiglio di gestione**, a cui è demandata la gestione dell'impresa ed ha gli stessi poteri del CdA nel modello tradizionale
- Il **controllo sulla gestione** spetta al **consiglio di sorveglianza** che ha sia funzioni di vigilanza e responsabilità (collegio sindacale del modello tradizionale), sia funzioni dell'assemblea ordinaria
 - Approvazione del bilancio
 - Nomina o revoca dei membri del consiglio di gestione
 - Promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di gestione
- Il **controllo contabile** spetta ad un **revisore contabile** o ad una **società di revisione**

Il Sistema Monistico

- L'**amministrazione** è affidata al **consiglio di amministrazione**, nominato dall'assemblea dei soci
- Il **controllo sulla gestione** spetta al **comitato per il controllo sulla gestione**, nominato dal CdA
- Il **controllo contabile** spetta ad un **revisore contabile** o ad una **società di revisione**

In sintesi

	Organo legislativo	Organo esecutivo	Organo di controllo sulla gestione	Organo di controllo contabile
Sistema tradizionale	Assemblea dei soci	CdA o Amministratore unico	Collegio sindacale	Collegio sindacale, revisore o società di revisione
Sistema dualistico	Assemblea dei soci (poteri inferiori)	Consiglio di gestione	Consiglio di sorveglianza	Revisore contabile o società di revisione
Sistema monistico	Assemblea dei soci	CdA		Revisore contabile o società di revisione